

DECRETO 27 dicembre 2024.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera *a*), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 5-*ter* del medesimo art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis*, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro ove è stabilito che: «[...] Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo art. 46.»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1-*bis* del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera *a*), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 1-*ter* del medesimo art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che: «Ai fini della de-

terminazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-*bis* non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni ove è stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: «*c*) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;»;

Visto il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2024, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Considerato che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-*bis* dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento, affinché tali valori tengano conto delle disposizioni recate, rispettivamente, dall'art. 46, comma 5-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dall'art. 17, comma 1-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visti l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive



modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A07024

DECRETO 27 dicembre 2024.

Disciplina della fiscalità differita nell'esercizio transitorio.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui è stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)*» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, che reca disposizioni transitorie

sulle imposte anticipate, sulle imposte differite e sulle immobilizzazioni trasferite;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2023, riguardante l'imposta minima nazionale e le relative disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 1° luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2024;

Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante disposizioni in materia di principi contabili internazionali;

Considerata la necessità di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo pilastro);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende:

a) «Attività fiscali differite»:

1) le imposte anticipate ossia gli importi delle imposte rilevanti recuperabili negli esercizi futuri riferibili a differenze temporanee deducibili e a perdite fiscali non utilizzate; e

2) il riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati;

b) «Bilancio rilevante»: il bilancio o rendiconto utilizzato ai fini del calcolo dell'utile o perdita contabile netta ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo o il bilancio o rendiconto utilizzato, ai fini dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente, per il calcolo dell'utile o perdita contabile netta in base ai principi contabili locali;

